

CONVENZIONE

TRA

la **Scuola Superiore Meridionale** (in seguito anche: SSM), con sede in via Mezzocannone n. 4, Napoli C.F. 95315120634, recapito posta elettronica: ssm@ssmeridionale.it, recapito di PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it, sito web: www.ssmeridionale.it, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale;

E

L' **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (in seguito anche: INFN), con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 54, 00044, C.F. 84001850589, recapito di PEC: presidenza@pec.infn.it, sito web: www.infn.it, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16/08/1961, a ciò autorizzato con deliberazione n. 17025 del Consiglio Direttivo del 30/04/2024

(di seguito denominate anche solo le "Parti")

PREMESSO CHE

- in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'INFN, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'INFN per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- la L. n. 240/2010 che all'art. 23, comma 1, prevede la possibilità di affidare attività didattica anche a personale di altri enti pubblici ed istituzioni di ricerca anche sulla base di specifiche convenzioni; considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti ove hanno sede le sezioni dell'INFN;
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra- universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- è ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento

Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics (GGI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- L'INFN intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il supporto ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- L'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- La SSM, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, svolge attività di ricerca, pura ed applicata, valorizzando quella interdisciplinare, nell'ambito dell'area interdisciplinare umanistico-giuridica e nell'area interdisciplinare scientifico-tecnologica, salva la possibilità di sviluppare programmi ed attività interdisciplinari attraverso il coinvolgimento di ulteriori aree scientifiche;
- La SSM, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, svolge attività di insegnamento attraverso corsi per allievi ordinari e dottorali e programmi post-dottorali a forte carattere internazionale, teorico-pratico ed interdisciplinare;
- Nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti, la SSM si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarietà, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali;
- L' INFN e la SSM intendono favorire la nascita e lo sviluppo di attività di collaborazione tra INFN e SSM, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti o Istituti di Fisica universitari presso cui hanno sede.

VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.;
- l'art. 1, co. 409, della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- l'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), ai sensi del quale il Comitato Ordinatore della SSM di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi statutari finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale;

- il DM MUR del 27/01/2022 n. 141 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana – serie generale n. 65 del 18-03-2022;
- l'art. 45, comma 1, dello Statuto della SSM che prevede che "In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale";
- la delibera del Comitato Ordinatore della SSM n. 4 del 16/03/2022 con la quale il prof. Arturo De Vivo è stato designato Responsabile della Scuola Superiore Meridionale in seno al Comitato Ordinatore;

ATTESO CHE

- la SSM è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art.33 della Costituzione, dell'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n.168 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante disposizioni per il "Riordino degli enti di ricerca";

tutto ciò premesso, è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

Pertanto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo dell'intesa

1.1 L'INFN e la SSM riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2 – Esecuzione e coordinamento delle attività in collaborazione

2.1 Per l'esecuzione della convenzione ed il coordinamento delle attività in collaborazione, l'INFN e la SSM convengono che l'esecuzione delle convenzioni è affidata, per quanto riguarda la SSM, al coordinatore del Dottorato di ricerca per l'area *Cosmology, Space Science and Space Technology* (SPACE) e per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Napoli.

Art. 3 - Oggetto dell'intesa

3.1. Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi, saranno individuati tra i referenti della SSM e dell'INFN.

3.2. I programmi di ricerca di cui al presente articolo dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi direttivi.

3.3 L'INFN e la SSM stabiliscono una collaborazione su temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate e si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a cooperare in ordine alla:

- definizione di forme stabili di collaborazione e di attività sinergiche per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- definizione di eventuali modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca dell'INFN presso la SSM secondo quanto eventualmente previsto nelle convenzioni operative di cui al comma successivo;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- disciplina della permanenza all'interno delle sedi delle Parti del personale INFN e SSM;
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca INFN presso SSM e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso l'INFN;
- attuazione delle attività connesse ai corsi di laurea e di dottorato con il coinvolgimento dei ricercatori INFN e con l'assegnazione di borse di studio.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti della SSM e dell'INFN.

3.4 I programmi di ricerca di cui al presente articolo dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi direttivi.

3.5 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.

3.6 Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente testo sottoscrivendo ulteriori convenzioni attuative/integrative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 4 – Attrezzature e servizi

4.1 Ciascuna delle Parti consente, compatibilmente con le proprie esigenze e per i programmi comuni di ricerca, al personale dell'altra Parte impegnato nelle attività di cui all'art. 3 l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri laboratori, delle proprie biblioteche e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito anche agli allievi della SSM ed agli associati dell'INFN.

4.2 Ciascuna Parte si impegna ad utilizzare le attrezzature scientifiche e tecniche ed i servizi tecnici dell'altra Parte secondo la vigente normativa, nel rispetto dei regolamenti interni e degli organigrammi di appartenenza.

4.3 Le Parti si impegnano a fornire, per i ricercatori coinvolti, supporto e autorizzazione di accesso ad aree depositi, collezioni, alla consultazione e riproduzione di dati e materiali in loro possesso, custoditi presso di essi o presenti in archivi e depositi di loro competenza e quanto altro utile al progetto.

Articolo 5 – Personale

5.1. Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario e dell'attività didattica della SSM, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell'Università, assegnare al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui ai vigenti Regolamenti e disciplinari INFN, che disciplinano, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto. I titolari di incarico di ricerca e di collaborazione tecnica hanno diritto far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

5.2 L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

5.3 Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN che, al riguardo, prende atto che SSM non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

5.4 L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/1980, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/1999, L. n. 240/2010 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5.5 La SSM può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Struttura INFN di riferimento e con il consenso dell'interessato.

5.6 Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può essere relatore delle dissertazioni della Laurea triennale e delle tesi della Laurea Magistrale o Specialistica. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

5.7 I regolamenti didattici dei corsi di laurea, integrando quanto già previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, determinano le modalità attraverso le quali il già menzionato personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

5.8 La SSM e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

5.9 Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 n. 24786 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

6.1 L'INFN e la SSM, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini delle norme del D. Lgs.81/2008), le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente Convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ovvero, per la SSM, dal Rettore, per l'INFN dal Direttore di Struttura. Il personale coinvolto nelle attività previste dalla presente Convenzione è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e d e dell'art. 107 del D. Lgs.101/20. Le parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (Art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 109 comma 2 D. Lgs. 101/2020) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale. Le Parti effettuano, in base ognuna alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico (sorveglianza sanitaria, formazione, eventuale classificazione, ecc.) ciascuna per il personale appartenente al proprio ente. Resta inteso che la formazione sulle misure di emergenza e i rischi specifici presenti in ciascuna Struttura, resta in carico al datore di lavoro della Struttura ospitante. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti,

anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che il personale dovesse subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività.

Ciascuna parte garantisce la propria copertura assicurativa nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da incendio e altri danni materiali, nonché furto, dei propri beni, utilizzati dal personale nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi.

6.2 Ogni altro caso particolare dovrà essere oggetto di accordi specifici.

Articolo 7 – Dottorati e e Assegni di Ricerca

7.1 La SSM favorisce la stipula di specifiche convenzioni con INFN per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 210/1998 e s.m.i. ed ex art. 3 co. 2 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della SSM.

7.2 Ai fini del comma precedente, le Parti stipuleranno Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- a) la partecipazione dei ricercatori INFN al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato ex art. 4 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della SSM;
- b) la partecipazione di ricercatori INFN alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca ex artt. 9 e 13 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della SSM;
- c) lo svolgimento, presso l'INFN, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca ex artt. 2 e 3 del testo convenzionale adottato dalla SSM.

7.3 L'INFN può cofinanziare annualmente assegni di ricerca, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata pari a due anni in settori di interesse INFN, mediante specifici accordi a firma del Direttore protempore della Sezione di Napoli dell'INFN e per il coordinatore del Dottorato di ricerca per l'area *Cosmology, Space Science and Space Technology* (SPACE)

Articolo 8 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 3, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di

proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. La SSM e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

8.1 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento dell'INFN e della SSM quali Enti patrocinanti le attività medesime.

8.2 Il personale universitario associato INFN dovrà indicare in ogni pubblicazione scientifica relativa alle attività di ricerca di cui alla presente convenzione sia l'afferenza all'Università sia l'associazione INFN

Articolo 9 – Promozione dell'immagine

9.1 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza

della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo mail dpo@infn.it e presso la SSM all'indirizzo PEC qualificagroup@pec.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Corrispettivo e spese

11.1 La presente convenzione non prevede impegni economici da parte dell'INFN e della SSM.

Articolo 12 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

12.1 La presente Convenzione Quadro ha la durata di sette anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti. La stessa, inoltre, ha efficacia "ex tunc", a decorrere cioè dalla scadenza della precedente Convenzione Quadro, sì da regolamentare i rapporti tra le Parti senza soluzione di continuità.

12.2 Le parti potranno inoltre recedere dalla presente Convenzione Quadro mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento dalla presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Atti.

Art. 13 – Riservatezza

13.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti).

13.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

13.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 14 – Controversie

14.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15 – Disposizioni generali e finali

15.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

Per la SSM, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 45410 del 29/02/2024.

15.2 Il personale dipendente ed incaricato di ricerca della Sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è autorizzato ad utilizzare le firme digitali emesse per l'INFN allo scopo di verbalizzare esami ed altri eventuali adempimenti amministrativi previsti per le attività della SSM.

Art.16 – Rinvio

16.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per la Scuola Superiore Meridionale
prof. Arturo De Vivo

Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
prof. Antonio Zoccoli

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.